

Oggetto: Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. A) del D.lgs. 267/00 – Sentenza n. 6405/2024 del TAR Campania – Sez. Ottava – R.G. 2046/2024 – Cerbone + 5 (Avv. Bassolino A.) /Comune di Afragola

Relazione Istruttoria e Proposta di Delibera

PREMESSO che con Sentenza n. 6405/2024 il TAR Campania – Sez. Ottava – su ricorso recante R.G. 2046/2024 – ha accolto il ricorso proposto dai sig.ri Cerbone Luigi, Cerbone Raffaella, Cerbone Maria, Cerbone Domenico, Cerbone Angela e Cerbone Antonio e ha condannato il Comune di Afragola al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente da liquidarsi in complessivi € 2.000,00 da dividersi in parti uguali, oltre accessori di legge

ACQUISITA

- al Settore Advocatura al prot. 34050/2025 del 10.06.2025 la fattura proforma di € 2.692,00 trasmessa dall'Avv. Angela Bassolino, quale procuratore dei ricorrenti, con dichiarazione di operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 e successive modifiche (regime forfettario) e non soggetta a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 1, comma 6, della Legge n. 190/2014;
- la quietanza di versamento del contributo unificato dell'importo di € 300,00;

RICHIAMATI

- l'art. 191 del D.lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali, che definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni ovvero gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;
- l'art. 194, comma 1, del suddetto decreto che testualmente recita *“con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali; d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3*

dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”;

RITENUTO INDISPENSABILE il preventivo riconoscimento del debito da parte dell’Organo Consiliare per i debiti da sentenza esecutiva, per loro natura caratterizzati da assenza di discrezionalità per via del provvedimento giudiziario a monte, che accertando il diritto di credito del terzo, rende agevole la riconduzione al sistema di bilancio di un fenomeno di rilevanza finanziaria maturato all’esterno di esso (principio contabile 2.101);

VERIFICATO

- che la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di “debito fuori bilancio” previste dall’art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii;
- che per la copertura finanziaria, al fine di far fronte all’onere in questione, occorre procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 267/00;

CONSIDERATO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/2025 del 20.03.2025 è stato approvato il Bilancio di previsione 2025 – 2027;

RITENUTO che l’Ente Comunale, ai fini dell’individuazione puntuale e precisa della somma da corrispondere in sede di riconoscimento di debito fuori bilancio, ha adempiuto quanto previsto dalla legge con l’acquisizione della pro forma fattura dell’Avv. Angela Bassolino con dichiarazione di operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 e successive modifiche (regime forfettario)

RITENUTO necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del presente debito fuori bilancio sulla base: 1) della sentenza; 2) della pro forma fattura con dichiarazione di operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 e successive modifiche (regime forfettario); e 3) della quietanza di pagamento del contributo unificato:

Spese legali – Onorari	€ 2.000,00
Spese esenti ex art. 15 DPR 633/72	€ 300,00
Spese generali (15% su onorari)	€ 300,00
Cassa Avvocati (4%)	€ 92,00
Totale	€ 2.692,00

- che le somme relative al debito in questione trovano copertura sul cap. 62/40 del Bilancio anno 2025, per il complessivo importo di € **2.692,00** e, pertanto, dovrà essere effettuata apposita prenotazione di spesa;
- che nelle more della definizione del procedimento di approvazione della suddetta proposta eventuali spese successive vanno considerate e ricondotte nell'alveo del debito fuori bilancio riconosciuto con il presente atto;

RILEVATO ULTERIORMENTE che le suddette somme, saranno impegnate con successivo atto dirigenziale

TENUTO CONTO che attraverso il riconoscimento del debito liquidato nel titolo giuridico, il Comune si adegua alle statuizioni della sentenza esecutiva nella valutazione dell'interesse pubblico, per non gravare il debito di maturandi accessori

TENUTO CONTO che è altresì necessaria:

1. la previa acquisizione di parere espresso dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1 n. 6, del D.lgs. 267/2000;
2. la previa acquisizione del parere di regolarità tecnica da parte del Dirigente del Servizio interessato, nonché il parere di regolarità contabile;

RAVVISATO di dover procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, che come sopra riportato ammonta alla somma di € **2.692,00**;

VISTI

- gli artt. 191 e 194 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, del dirigente e del responsabile del procedimento dell'atto, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90, come introdotto dalla legge 190/2012;

Tutto quanto sopra premesso

Si propone

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono riportate ed approvate:

DI RICONOSCERE, ai sensi dell'articolo 194, comma 1 lett. a), la legittimità del debito fuori bilancio, pari a complessivi € € **2.692,00**;

DI FINANZIARE il debito fuori bilancio di cui al punto precedente utilizzando le somme presenti sul capitolo 62/40 redigendo bilancio di previsione, es. finanziario anno 2025;

Istruttore amministrativo
dott.ssa M. Alessandra Celardo

IL DIRIGENTE
Propone al Consiglio Comunale di
DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono riportate ed approvate:

DI RICONOSCERE, ai sensi dell'articolo 194, comma 1 lett. a), la legittimità del debito fuori bilancio, pari a complessivi € **2.692,00**;

DI FINANZIARE il debito fuori bilancio di cui al punto precedente utilizzando le somme presenti sul capitolo 62/40 redigendo bilancio di previsione, es. finanziario anno 2025;

DI DEMANDARE al competente Responsabile la predisposizione dei conseguenti atti di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione, nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;

DI TRASMETTERE la proposta di deliberazione di riconoscimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi di quanto disposto dall'articolo 23, comma 5, della Legge 27.12.2002, n. 289;

DI DICHIARARE la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/00;

Il Dirigente
dott.ssa Alessandra Iroso

Avv. Angela Bassolino
Via Giolitti n. 31 Afragola (NA)
Tel. 081/8510979 Fax 081/19489589
C.F. BSS NGL 70R57 F839I – P.IVA 04727371215

Lì 10.06.2025

Dott. Cerbone Domenico
Via Piersanti Mattarella n. 30
Afragola (NA) 80021

C.F: CRBDNC55P15A064U

FATTURA PROFORMA

OGGETTO: CERBONE LUIGI, CERBONE RAFFAELA, CERBONE MARIA, CERBONE DOMENICO, CERBONE ANGELA, CERBONE ANTONIO contro COMUNE DI AFRAGOLA — TAR Napoli Ottava Sezione – R.G: 2046/2024 – Sentenza n. 6405 pubblicata in data 21.11.2024 - liquidazione compensi.


IMPONIBILE	€	2.000,00
SPESE ESENTI EX ART. 15 DPR 633/72	€	300,00
SPESE GENERALI 15% SU € 2.000,00	€	300,00
C.P.A. 4% su € 2.300,00	€	92,00
TOTALE	€	2.692,00

Operazione non soggetta ad IVA effettuata ai sensi dell'art. 1 – commi 54-75 L. 190/14 e non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'art. 1 comma 6 L. n. 190/2014 – regime forfetario

Il pagamento avverrà con esborso da parte del Comune di Afragola

Pubblicato il 21/11/2024

N. 06405/2024 **REG.PROV.COLL.**
N. 02046/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 2046 del 2024, proposto da Luigi Cerbone, Raffaella Cerbone, Maria Cerbone, Domenico Cerbone, Angela Cerbone e Antonio Cerbone, rappresentati e difesi dall'avvocato Angela Bassolino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.

contro

Comune di Afragola, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Iroso e Francesco Affinito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.

per l'annullamento

del silenzio serbato dal Comune di Afragola, relativamente all'atto stragiudiziale del 7 novembre 2023 di invito e messa in mora notificato dai ricorrenti, in violazione dell'art. 42 bis del DPR n. 327/2001;

e per la declaratoria:

dell'obbligo dell'Amministrazione intimata di riscontrare le richieste contenute nell'atto stragiudiziale in questione con provvedimento espresso, a mezzo del quale

sia dato avvio al procedimento delineato dall'art. 42 bis del DPR n. 327/2001 ai fini della valutazione e delle attività ivi contemplate.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Afragola;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2024 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato in data 18 aprile 2024 e depositato il successivo 24 aprile, i sig.ri Cerbone espongono quanto segue:

- Essi sono comproprietari del suolo nel Comune di Afragola, distinto in catasto terreni al fg. 14, p.lla 708 di mq. 1157. • Con Decreto Dirigenziale n. 2 del 05.02.2018 di occupazione d'urgenza preordinato all'espropriazione ex art. 22 bis D.P.R. 327/2001 e s.m.i. per la realizzazione del Piano manutentivo delle strade del rione S. Marco, notificato agli istanti in data 22.02.2018, il Comune di Afragola occupava mq 230,09 della detta p.lla 14 ed offriva l'indennità di occupazione di € 1.610,09;
- Tale indennità, accettata in via provvisoria in attesa di stima definitiva, non veniva liquidata dal Comune;
- In seguito all'occupazione del suolo, avvenuta in data 15.03.2018, la società "P.F Group s.r.l.", ditta appaltatrice delle opere a farsi, prendeva possesso delle aree recintate, apponendovi beni quali un contatore di energia elettrica, armadi per deposito di attrezzature e materiali edili di risulta. Nel contempo rimuoveva parzialmente la recinzione esistente lasciando l'area incustodita e in uno stato di abbandono. In seguito a ciò l'area in questione veniva utilizzata per il deposito di rifiuti di ogni genere da parte di terzi;

- In data 26.04.2023, in considerazione del mancato prosieguo della procedura espropriativa ed al fine di tutelare la proprietà da possibili condotte illecite da parte di terzi, dopo numerosi solleciti al Comune, i sigg.ri Cerbone provvedevano a propria cura e spese al ripristino dello stato dei luoghi. Nello specifico provvedevano alla rimozione di materiali di risulta edili e rifiuti nonché al ripristino della recinzione dell'area.

Attesa la mancata definizione della procedura espropriativa, i ricorrenti hanno notificato in data 7 novembre 2023 un atto stragiudiziale di diffida e messa in mora, intimando all'Amministrazione comunale di promuovere l'avvio del procedimento ex art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001 e/o in ogni caso di restituire all'istante tutte le aree illegittimamente occupate e/o in caso di irreversibilità, a risarcire tutti i danni causati dall'illegittima occupazione; nonché a liquidare tutte le indennità spettanti per l'espropriazione dei fondi; nonché a liquidare tutte le somme versate impropriamente agli Enti impositori per la parte dell'area, che seppure di fatto indisponibile, risulta ancora di proprietà degli istanti; nonché a corrispondere un adeguato risarcimento dei danni causati dal mancato e tempestivo pagamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1224 c.c. ed in ogni caso il tutto oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo.

2. In considerazione del silenzio serbato dal Comune di Afragola i ricorrenti hanno proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio chiedendo la declaratoria dell'illegittimità dell'inerzia serbata dall'ente intimato con conseguente riconoscimento dell'obbligo del Comune di Afragola di avviare il procedimento ex art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001.

Essi affidano il gravame alla censura così rubricata.

Violazione di legge all'art. 2, 3 e 29 l. 241/1990 in relazione all'art. 42 bis dpr n. 327/01 ed all'art. 97 della Costituzione.

3. Si è costituito in giudizio il Comune di Afragola, chiedendo il rigetto del ricorso sul presupposto che il Comune verserebbe in stato di dissesto finanziario ai sensi del d.lgs. n. 267/2000, producendo la relativa delibera del Consiglio comunale del

14/6/2022 (n. 62).

4. Alla camera di consiglio del 10 ottobre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Il ricorso è fondato alla stregua e nei limiti delle seguenti considerazioni.

I ricorrenti hanno adito il T.A.R. per sentir dichiarare l'illegittimità del silenzio serbato dai resistenti sull'istanza presentata in data 7 novembre 2023, volta a ottenere la restituzione con remissione in pristino dello stato dei luoghi dei suoli illegittimamente occupati dall'amministrazione, ovvero l'emissione di un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis del d.P.R. 327/2001.

Sul punto, può prescindersi dalla disamina del complesso excursus giurisprudenziale che ha condotto alla definizione dell'istituto di cui all'art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001, limitandosi qui a precisare, per quanto di specifico interesse per la definizione del presente giudizio, che la giurisprudenza amministrativa riconosce *<<l'obbligo di provvedere in caso di istanza del privato diretta alla P.A. affinché avvii il procedimento di acquisizione c.d. sanante; l'inadempimento dell'obbligo legittima colui che ha presentato l'istanza ad esperire l'azione avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a. (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 4696 del 15 settembre 2014). L'occupazione sine titolo di beni immobili appartenenti a privati è una situazione di fatto del tutto contrastante con quella di diritto e l'Amministrazione deve tempestivamente adoperarsi per ripristinare una situazione di legalità; il privato può quindi legittimamente domandare o l'emissione del provvedimento di acquisizione o, in difetto, la restituzione del fondo con la sua riduzione in pristino. Inoltre, fermo il carattere discrezionale della valutazione rimessa all'Amministrazione sulla possibilità di procedere all'acquisizione c.d. sanante, non v'è dubbio che l'esercizio di tale potestà non possa protrarsi indefinitamente nel tempo poiché altrimenti l'inerzia si tradurrebbe in un illecito permanente. Pertanto, sebbene l'art. 42 bis non contempli espressamente un avvio del procedimento ad istanza di parte, deve ritenersi che il privato possa sollecitare*

la P.A. ad avviare il relativo procedimento e che quest'ultimo abbia l'obbligo di provvedere al riguardo, essendo l'eventuale inerzia configurabile quale silenzio-inadempimento impugnabile dinanzi al Giudice Amministrativo>> (cfr., Consiglio di Stato, A. P. n. 2 del 9.2.2016).

La stessa Corte Costituzionale, nel ritenere infondati, tra gli altri, i dubbi di costituzionalità relativi all'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm. per mancanza di un termine, ha richiamato il descritto (condivisibile) orientamento della giurisprudenza amministrativa che consente al privato di ottenere comunque una decisione da parte dell'Amministrazione entro un termine giudizialmente stabilito (Corte Costituzionale, sentenza n. 71 del 30 aprile 2015 (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sezione II, 05/06/2017, n. 6597).

In applicazione del suesposto orientamento giurisprudenziale, spetterà, dunque, al Comune di Afragola valutare se emanare o meno il provvedimento di acquisizione ai sensi dell'art. 42 bis d.lgs. n. 327/2001 oppure restituire i beni ai legittimi proprietari, previa riduzione in pristino, impregiudicata ogni futura statuizione sulle somme spettanti per l'occupazione senza titolo protrattasi nel tempo;

5.1 Non osta a tale soluzione la deliberazione dello stato di dissesto del Comune di Afragola opposta dalla difesa dell'ente convenuto.

Come infatti rilevato dalla giurisprudenza, a cui questo Collegio aderisce, la definizione delle questioni connesse all'assetto proprietario del bene oggetto di procedimento espropriativo non concluso, mediante la scelta discrezionale rimessa all'Amministrazione di procedere all'acquisizione sanante o alla restituzione del medesimo bene, in un caso e nell'altro con i conseguenziali provvedimenti di natura economica, non trova ostacolo nella deliberazione della procedura di riequilibrio finanziario di cui all'art. 243 *bis* del T.U.E.L. ovvero, come nel caso qui in trattazione, di dissesto finanziario ex art. 246 del T.U.E.L. Ed invero la spesa connessa all'emanazione di un provvedimento di acquisizione ex art. 42 *bis* del d.P.R. n. 327/2001 dovrebbe comunque essere inserita nel piano di rilevazione della massa passiva ex art. 254 del T.U.E.L. e, comunque, al riconoscimento della sua

legittimità quale debito fuori bilancio (TAR Sicilia, Palermo, sez. III, n. 375/2023). Sul punto l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 5 agosto 2015, n. 15, ha precisato che l'atto di acquisizione sanante, generatore dell'obbligazione (e, quindi, del debito), è attratto nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione, e non rientra quindi nella gestione ordinaria, sia sotto il profilo contabile sia sotto il profilo della competenza amministrativa, se detto provvedimento ex art. 42-bis t.u. espropriazione (d.P.R. n. 327/2001) è pronunciato entro il termine di approvazione del rendiconto della Gestione Liquidatoria e si riferisce a fatti di occupazione illegittima anteriori al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

Da quanto precede il ricorso introduttivo deve essere accolto, con accertamento dell'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Napoli sull'istanza/diffida (ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001) e con condanna dello stesso, ai sensi dell'art. 117, comma 2, c.p.a., a pronunciarsi espressamente sulla predetta istanza/diffida entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza.

Il Collegio si riserva in un secondo tempo la nomina di un commissario ad acta.

Le spese seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

a) accoglie il ricorso introduttivo, nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, ordina al Comune di Afragola, di adottare un provvedimento espresso sull'istanza ex art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001, di cui in epigrafe, entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla data di comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, di notificazione a cura di parte della presente sentenza;

b) condanna il Comune di Afragola al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente da liquidarsi in complessivi euro 2.000,00 (dueemila/00), da dividersi in parti uguali, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Corciulo, Presidente

Paola Palmarini, Consigliere

Domenico De Falco, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Domenico De Falco

IL PRESIDENTE
Paolo Corciulo

IL SEGRETARIO

MODELLO DI PAGAMENTO
UNIFICATO

AGENZIA AFRAGOLA
PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

PROV. NA

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE BSSNGL70R57F839I

cognome, denominazione, o ragione sociale

DATI ANAGRAFICI

BASSOLINO ANGELA

data di nascita

giorno

17

mese

10

anno

1970

Sesso (M o F)

F

comune (o Stato estero) di nascita

NAPOLI

prov.

NA

DOMICILIO FISCALE AFRAGOLA

prov.

NA

via e numero civico

VIA GIOVANNI GIOLITTI, 31

CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

SEZIONE ERARIO ED ALTRO

codice ufficio

8P1

codice atto

tipo

R

elementi identificativi

CRBLGU50C25A064N

codice

GA01

anno di
riferimento

2024

importi a debito versati

300,00

SALDO FINALE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.

EURO+

300,00

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

DATA			CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE	
giorno	mese	anno	AZIENDA	CAB/SPORETELLO
19	04	2024	01030	39690

Pagamento effettuato con assegno

n.ro

tratto / emesso su

bancario / postale

circolare / vaglia postale

cod. ABI

CAB

COPIA PER IL SOGGETTO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

**COMUNE DI AFRAGOLA***(Città Metropolitana di Napoli)***COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI****Allegato al verbale n. 156 del 06/10/2025**

OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio, fattispecie di cui all'art. 194, lett. a), T.U.E.L., Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sentenza n. 6405/2024 del TAR Campania – Sez. Ottava – ricorso recante R.G. 2046/2024 – Cerbone + 5 (Avv. Bassolino A.) /Comune di Afragola - pubblicata il 21/11/2024.

PARERE AI SENSI DELL'ART. 239 DEL D.LGS N. 267/2000

In data 15/10/2025 è pervenuta **via e-mail la proposta di deliberazione C.C. n. 108 del 07/10/2025** di riconoscimento debiti fuori bilancio, fattispecie di cui all'art. 194, lett. a), t.u.e.l., relativamente alla sentenza di cui in oggetto.

Con detta sentenza, il Tar Campania Sez. VIII ha accolto il ricorso proposto ha accolto il ricorso proposto dai sig.ri **Cerbone Luigi, Cerbone Raffaella, Cerbone Maria, Cerbone Domenico, Cerbone Angela e Cerbone Antonio** e ha condannato il Comune di Afragola al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente da liquidarsi in complessivi € 2.000,00 da dividersi in parti uguali, oltre accessori di legge, come specificato nella fattura proforma trasmessa dall'Avv. Angela Bassolino, ovvero euro 300,00 per esborsi c.u., rimborso forfettario (15%) per euro 300,00, CPA per euro 92,00, senza l'applicazione dell'IVA e della ritenuta di acconto IRPEF, in quanto sulla base della sentenza e della fattura proforma emessa dall'avvocato emerge la dichiarazione, del medesimo legale, di operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 e successive modifiche (regime forfettario) per cui non soggetta a IVA e ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 1, comma 67, della Legge n. 190/2014.

L'importo totale di riconoscimento è stato determinato in **euro 2.692,00**.

Risulta acquisito alla proposta il documento pro-forma emesso dall'avvocato, con il dettaglio degli importi, e la copia del modello di pagamento F24 elementi identificativi del contributo unificato di euro 300,00.

Il Collegio raccomanda di ottemperare all'ordine impartito dal TAR con la dovuta tempestività, tenendo conto che occorrerà individuare la necessaria provvista finanziaria per provvedere all'acquisizione sanante. Al riguardo si rammenta l'orientamento del Consiglio di Stato (ad plen 1/2020) che ascrive la competenza all'OSL per atti e fatti antecedenti l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO

Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica formulato dal Dirigente del Settore Avvocatura in data 07/10/2025 e quello di regolarità contabile formulato dal Dirigente del Settore Economico Finanziario in data 09/10/2025 espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

Ravvisata la riconducibilità del su indicato debito fuori bilancio all'art. 194 – comma 1, lett. a), del D.lgs. 267/2000;

Preso atto che la spesa di **euro € 2.692,00** per il ripiano dei debiti in oggetto è stata imputata al Cap. 62/40 del Bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025, dove la stessa trova l'indispensabile copertura;

Osservato che il contenzioso oggetto della sentenza di riconoscimento non è stato oggetto di valutazione di rischio in sede di determinazione del fondo rischi contenzioso, confermando le perplessità già espresse dal Collegio nella relazione al rendiconto 2024 (verbale n. 139 del 24/04/2025). Esorta, pertanto, il settore avvocatura ad effettuare una puntuale ricognizione del contenzioso esistente e attribuire a ciascun giudizio un grado di rischio più attendibile, garantendo nel caso di soccombenza probabile, un accantonamento pari al 100% del rischio di soccombenza.

Richiamata la necessità di pervenire più tempestivamente alla formulazione delle proposte di debiti fuori bilancio;

ESPRIME

con le prescrizioni e raccomandazioni sopra citate, parere favorevole al riconoscimento del debito su indicato, trattandosi di atto dovuto.

In generale, raccomanda e invita l'Ente a impartire direttiva:

- agli avvocati del comune a monitorare ogni fase del contenzioso in essere aggiornando le previsioni connesse al rischio di soccombenza, in modo da provvedere ad accantonare, nell'apposito fondo contenzioso, adeguate risorse per la copertura delle passività potenziali da esso derivanti;
- al Dirigente dell'Avvocatura municipale ad agire tempestivamente nell'istruttoria per il riconoscimento del debito fuori bilancio, al fine di evitare l'attivazione delle procedure esecutive da parte dei soggetti destinatari del credito derivante da sentenza, con conseguente aggravio di oneri per l'ente.

Si rammenta, infine, di trasmettere la deliberazione di riconoscimento del debito, munita di tutta la documentazione a supporto, alla Procura Regionale della Corte dei conti ai sensi dell'art. 23 della L. n. 289/2002.

Letto, confermato e sottoscritto.


avv. prof. Carmine Cossiga

 CARMINE
COSSIGA

dott. Giuseppe Annese

 GIUSEPPE
ANNESE

dott. Gennaro Iervolino

 Gennaro Iervolino
18.10.2025 18:59:54
GMT+02:00



Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. A) del D.lgs. 267/00 - Sentenza n. 6405/2024 del TAR Campania - Sez. Ottava - R.G. 2046/2024 - Cerbone + 5 (Avv. Bassolino A.) /Comune di Afragola

Il Dirigente del SETTORE AVVOCATURA a norma degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Afragola, 07/10/2025





Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. A) del D.lgs. 267/00 - Sentenza n. 6405/2024 del TAR Campania - Sez. Ottava - R.G. 2046/2024 - Cerbone + 5 (Avv. Bassolino A.) /Comune di Afragola

Il Dirigente del SETTORE FINANZIARIO a norma degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto

Note:

Afragola, 09/10/2025

